

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"SHANTA PANI TORINO YOGA APS"

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di Dicembre i Signori:

- **Stefania D'Ammicco** nata a Torino (TO) il 23/03/1983 e residente a Torino (TO) in via Della Consolata n.8, Cap 10122, C.F. DMMSFN83C63L219D;
- **Davide Dal Farra** nato a Torino (TO) il 15/08/1981 e residente a Torino (TO) in via Della Consolata n.8, Cap 10122, C.F. DLFVD81M15L219H;
- **Maria Antonietta Sonnessa** nata a Melfi (PZ) il 11/06/1954 e residente a Settimo Torinese (TO) in via Novara n.4, Cap 10036, C.F. SNNMNT54H51F104T;
- **Vitantonio D'Ammicco** nato a Bari (BA) il 06/06/1951 e residente a Settimo Torinese (TO) in via Novara n.4, Cap 10036, C.F. DMMVNT51H06A662N;
- **Sandra Carlin** nata a Adria (RO) il 14/09/1949 e residente a Torino (TO) in via Lombriasco n.5, Cap 10139 C.F. CRLSDR49P54A059A;
- **Silvia Danovaro** nata a Genova (GE) il 10/08/1972 e residente a Genova (GE) in via Dall'Orto 3/39, Cap 16142, C.F. DNVSLV72M50D969L;
- **Fabio Botta** nato a Genova (GE) il 10/05/1970 e residente a Genova (GE) in via Dall'Orto 3/39, Cap 16142, C.F. BTTFBA70E10D969N;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati, come soci fondatori in numero non inferiore a 7, viene costituita, ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 l'Associazione di Promozione sociale non riconosciuta denominata **"SHANTA PANI TORINO YOGA APS"**.

Articolo 2) L'Associazione ha sede in via Dei Quartieri 12 a Torino, Cap 10122. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Torino non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Torino, ed intende operare anche a livello Nazionale. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Shanta Pani Torino Yoga APS"**. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di

promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3) L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; e) L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Articolo 5) L'Associazione avrà come **principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto Sociale, che fa parte integrante del presente Atto costitutivo, l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento dei fini di Promozione Sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative e sovranità dell'assemblea.** L'associazione perseguirà, inoltre le seguenti finalità istituzionali:

- La promozione del benessere Psicofisico degli individui e della collettività attraverso la diffusione, l'insegnamento e la pratica di qualsiasi attività olistica complementare
- Organizzazione e creazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale così come indicato all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

Articolo 6) Le risorse economiche e il patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- Quote associative
- Contributi privati e pubblici
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolte fondi, così come disciplinato dall'articolo 7 del D.lgs. 117/2017
- Rimborsi da convenzioni
- Ogni altra entrata ammessa dalle disposizioni del D.lgs. 117/2017

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7) I diritti e i doveri dei soci, così come i requisiti richiesti per la loro ammissione e le relative procedure sono conformi a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e sono richiamati nello Statuto allegato agli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 8) Le norme sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del Patrimonio sono conformi alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e sono richiamate nello Statuto allegato agli articoli 17 e 32.

Articolo 9) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i Signori **Stefania D'Ammicco, Davide Dal Farra e Maria Antonietta Sonnessa**, i quali accettano la carica. Gli stessi componenti, seduta stante, eleggono

Presidente **Stefania D'Ammicco;**

Vice Presidente **Davide Dal Farra;**

Segretaria **Maria Antonietta Sonnessa;**

i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 10) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. Si stabilisce, inoltre, che per il primo anno sociale la **quota associativa annuale sia pari a 10 euro.**

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2023.

Articolo 11) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni, in particolare dalle disposizioni del Codice Civile e del D.lgs. 117/2017.

Letto, Firmato e sottoscritto:

La Signora Stefania D'Ammicco _____

Il Signor Davide Dal Farra _____

La Signora Maria Antonietta Sonnessa _____

Il Signor Vitantonio D'Ammicco _____

La Signora Sandra Carlin _____

La Signora Silvia Danovaro _____

Il Signor Fabio Botta _____

Allegato A)

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"SHANTA PANI TORINO YOGA APS"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) Denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del codice Civile, del D.lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) l'Associazione di Promozione Sociale "**Shanta Pani Torino Yoga Aps**" con sede in Via Dei Quartieri 12, 10122 Torino; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e l'Associazione assume la forma giuridica di **Associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale**. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Il trasferimento relativo alla sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Statuto

L'Associazione di Promozione sociale Shanta Pani Torino Yoga APS, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio del 2017, n. 117, delle norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3) Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 4) Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri previsti dall'articolo 12 delle c.d Preleggi.

Articolo 5) Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La finalità Istituzionale dell'Associazione è quella di promuovere il benessere psicofisico degli individui e della collettività attraverso la diffusione, l'insegnamento e la pratica di qualsiasi attività olistica complementare.

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, oltre alle attività propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. L'Associazione affiliandosi ad un Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno, si adegua e riconosce le finalità dell'Ente. **La durata dell'Associazione è illimitata.** Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e dal presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 descritte di seguito.

La/le attività che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o conviventi, o di terzi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quindi:

- Organizzazione e creazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale così come indicato all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017

- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

come indicato nelle lettere d) i) k) t) e v) dell'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Promozione, organizzazione e partecipazione a studi, seminari, corsi didattici, tirocini, scuole, stage, congressi, pubblicazioni cartacee e sul web, materiale informatico, conferenze, manifestazioni, visite, eventi, dibattiti, inchieste, convegni in Italia e all'estero, in materia formativa, professionale, sociale e culturale;

- Sviluppo di strumenti formativi, materiali didattici su qualsiasi supporto, e modalità di formazione e tutoraggio per l'istruzione, curando e favorendo l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazioni, di studi, di riviste, di testi, di ricerche e sperimentazioni e di materiale didattico e formativo sulle varie discipline, cartaceo, audiovisivo, informatico o di qualsiasi altro genere;

- Promozione, organizzazione e partecipazione alle iniziative dirette a creare collaborazioni, scambi, affiliazioni e legami culturali con altre associazioni, scuole, enti o istituzioni in tutto il mondo, privati o pubblici, aventi simili finalità

È possibile, inoltre, **esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione.**

Le attività di interesse generale sono svolte nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017.

Le attività di interesse generale possono essere inoltre svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui sopra, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6) Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e

limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare può effettuare:

a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;

b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;

Articolo 7) Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022.

Articolo 8) Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. **Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.**

Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività e al perseguimento delle proprie finalità, e nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Articolo 9) Soci e qualifica

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura.

Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. **Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.**

Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10) Ammissione dei soci

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. **Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.** Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente della stessa all'accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. **La tessera ha valore annuale.** Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. **Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Articolo 11) Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno **diritto**:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. **Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.**

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

E il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà
- versare la quota di tesseramento secondo l'importo annualmente stabilito
- pagare le eventuali quote e contributi sociali annuali o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
- prendere visione dei libri sociali

Ai soci non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota di tesseramento, e non si può collegare, in nessuna forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 12) Cessazione dello status di Socio

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni

all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13) Composizione del Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 14) Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;

- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Articolo 15) Somme versate dai soci

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 16) Redazione Rendiconto Economico

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre (anno solare) di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

In particolare, il bilancio d'esercizio deve essere redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. L'assemblea dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate che siano inferiori a 220.000 euro potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR). Tutti i documenti relativi al bilancio devono essere redatti ai sensi degli articolo 13, 86 e 87 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e attuazioni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, qualora redatto, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Articolo 17) Distribuzione dei proventi

L'associazione è senza fini di lucro, pertanto è vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni

mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 18) Tipologie di assemblea e compiti

L'assemblea è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. **Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale fino al compimento del 18° anno di età.**

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. **Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi** e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista.

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione. E' possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- elegge il Consiglio Direttivo
- procede alla nomina delle Cariche sociali
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni
- approva l'eventuale rendiconto preventivo
- approva gli stanziamenti per iniziative prese dal presente Statuto
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione dei soci, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima
- approva eventuale regolamento dei lavori assembleari delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Quale assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza

In tutte le assemblee non straordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compresi i rappresentanti per delega; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'**assemblea straordinaria** che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di al-

meno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. **In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.**

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di deleghe. Ciascun socio è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe. 3 quando il numero dei soci sia inferiore a 500, 5 nel caso in cui il numero sia superiore a 500. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a 1 voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le delibere sono assunte secondo le modalità sopra descritte e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, in quelle riguardanti la nomina, la revoca, la responsabilità degli organi di revisione contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. I voti espressi sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Articolo 19) Lo scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in **seduta straordinaria**.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, avviene anche quando dovesse venir meno il

numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. Lo scioglimento dell'associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, può avvenire anche nel momento in cui il numero dei soci non soddisfi il minimo richiesto dalle disposizioni vigenti per le Associazioni di Promozione Sociale.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il **voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sopra indicato sono nulli.

Articolo 20) Redazione dei verbali

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea è, quindi, redatto verbale che verrà conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21) Formazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri e da un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente,

il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I membri del Consiglio Direttivo dovranno sempre essere in numero dispari.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando siano presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Delibera sull'esclusione dei soci.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione di rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. **Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni**, e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo

restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 22) Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario, lo richiedano al suo Presidente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può stabilire un termine minore.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando siano presenti tutti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 - ter del codice civile.

Articolo 23) Compiti del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 24) Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità che riguardano l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.12 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, si procederà a nuova nomina attingendo dalla lista dei non eletti, in ordine di graduatoria o, in caso di mancanza/esaurimento della lista stessa, attraverso elezioni suppletive dell'Assemblea.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino

all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 25) Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il Presidente può adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

Il presidente viene eletto dall'assemblea, è rieleggibile e dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Decade dalla sua carica anche nel caso in cui sopraggiungano cause di incompatibilità che riguardano l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Presidente perde il proprio incarico anche nel caso di perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.12 del presente Statuto.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questo sia impossibilitato, nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 26) L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, **qualora nominato**, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Può essere nominato anche un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.2 Codice Civile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 c.2 Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per lo svolgimento della loro funzione.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 27) Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 28) L'organo di revisione

L'organo di revisione, **qualora nominato**, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. Esso nomina al proprio interno un Presidente. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 29) Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 30) Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità stesse. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, o al 5% del numero degli associati.

Articolo 31) Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione stessa, o altri separati provvedimenti normativi. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili, e l'organo sociale delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I volontari che prestino attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'articolo 18 del D.lgs. 117/2017.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestino le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, numero 74.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Articolo 32) Libri sociali obbligatori

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web:

1. Il Bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'articolo 97
2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti compensi, o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017, quali:

- a) Il libro dei soci
- b) Il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti
- c) Il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali
- d) Il registro dei Volontari

I libri di cui alle lettere a e b sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda scritta al Consiglio Direttivo con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute.

L'esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale dell'associazione, o di un suo delegato.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 34) Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti Atto Esente da Imposta di Bollo ex articolo 82 c. 5 D.lgs. 117/2017

del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente

Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Articolo 35) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 36) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Torino (TO) il 6 aprile 2023:

Presidente: **Stefania D'Ammicco** _____

Vice Presidente: **Davide Dal Farra** _____

Segretario: **Maria Antonietta Sonnessa** _____

Altri Soci Fondatori:

Fabio Botta _____

Sandra Carlin _____

Vitantonio D'Ammicco _____

Silvia Danovaro _____